



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott. Luca Ponzillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Grado iscritta al n. r.g. 2092/2020 promossa da:

[REDACTED] in
persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] MONICA e dell'avv. [REDACTED]
IVANO, elettivamente domiciliata presso il difensore

ATTRICE

contro

COMUNE DI FABRO (C.F. 81000010553) in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio
dell'avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore

CONVENUTO

OGGETTO: cessione crediti.

CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di precisazione delle stesse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Banca [REDACTED] conveniva in
giudizio il Comune di Fabro deducendo di essere divenuta titolare nei confronti dell'ente
locale convenuto, a seguito di contratti di cessione pro soluto, di euro 2.143,96 per sorte
capitale, per fatture emesse da [REDACTED] spa ed euro 715,42 per sorte capitale per
fatture emesse da [REDACTED] spa. oltre euro 332,92 per interessi moratori, euro
6.931,25 per mancato pagamento di note di debito interessi, euro 18.160,00 a titolo
risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n.231/02.

Indi allegata la notifica dei contratti di cessione al Comune convenuto, da cui non aveva ricevuto contestazioni, concludeva per la condanna dell'ente locale al pagamento delle somme richieste per le causali evidenziate in parte motiva.

Costituitosi il Comune di Fabro, eccepiva preliminarmente mancato svolgimento della negoziazione assistita, indeterminatezza della citazione avversaria e nel merito contestava il credito avversario, atteso che non erano stati depositati i contratti intercorsi con le società cedenti, le fatture e l'indicazione dei consumi, deduceva inoltre l'inefficacia delle cessioni del credito quanto a forme e modalità di comunicazione, non essendo state accettate, inoltre di aver contestato il credito, di aver rifiutato le cessioni e le fatturazioni riferite inoltre a forniture mai effettuate o già pagate.

Indi contestato l'ammontare degli importi anche quanto ad interessi, modalità di computo e loro decorrenza, concludeva nel merito per il rigetto delle domande avversarie.

Tali le prospettazioni e le conclusioni delle parti, svoltasi la negoziazione assistita con esito negativo, nella natura documentale del giudizio, inammissibili le prove orali testimoniali, deve osservarsi che a fronte delle contestazioni svolte dal Comune convenuto, in particolare in punto di contratti, utenze e consumi, in sostanza di prova del titolo e dell'ammontare del credito, spettava alla società attrice comprovare il titolo della fornitura, la riferibilità delle fatture a puntuali contratti da dedursi con precisione e i relativi consumi, atteso che la cessione del credito non limita le difese ed eccezioni della parte ceduta.

Ne consegue che era onere della parte attrice ex art.2697 c.c. comprovare l'esecuzione delle prestazioni ed ancor prima allegare puntualmente i titoli delle forniture, le fatture emesse, i consumi e soprattutto riferibilità a precisi contratti conclusi con le società cedute tenuto conto altresì che l'art.25 comma 2 del d.l.n.66 del 2014, convertito in l.n.89 del 2014, ha stabilito l'obbligo di inserire in ogni fattura verso la p.a. il codice identificativo "CIG" relativo al contratto sottostante, al fine di consentire la tracciabilità dei pagamenti di ogni rapporto negoziale pubblico e con l'espressa sanzione che "Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG".

Infatti, dalla documentazione prodotta in uno con le allegazioni di parte attrice, non è dato potersi accertare tali aspetti, non avendo la società attrice prodotto alcuna richiesta di fornitura ad [REDACTED] mentre dalla documentazione riferibile ad [REDACTED] non è dato neppure potersi individuare tutti i POD riferibili al Comune convenuto. [REDACTED]

Non assurgendo quindi le fatture a prova del credito, in presenza delle contestazioni avversarie (cfr., ex multis, Cass.civ.n.299 del 2016), non risultano comprovati gli importi richiesti dalla società cessionaria, con conseguente rigetto anche delle domande relative agli interessi moratori e agli ulteriori importi richiesti ex art.6 co.2 del d.lgs. n. 231/02.

Era quindi onere della parte attrice, a fronte delle contestazioni avversarie e sin dalla prima difesa utile - a seguito delle deduzioni di parte convenuta - in primis precisare adeguatamente tutti gli aspetti sopra evidenziati, quindi darne adeguato e puntuale riscontro documentale, anche attraverso la produzione in giudizio dei documenti di trasporto attestanti le prestazioni eseguite e i flussi di energia forniti dal distributore per i vari POD ossia i punti di consegna dell'energia elettrica, in tal senso si veda Trib. Firenze sent.n.1022/2020.

Pertanto, per le ragioni che precedono, tutte le domande di parte attrice debbono essere rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m.n.147/22 come in dispositivo applicato il secondo scaglione, tenuto conto del decisum, applicati i valori medi per le prime due e per l'ultima fase e minimi per la terza, tenuto conto della natura documentale del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile avente r.g.n.2092/2020 e tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) Rigetta tutte le domande di parte attrice.
- 2) Condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune convenuto liquidate in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi in atti antistatario ex art.93 c.p.c.

Terni, 2.11.23

Il giudice dr. Luca Ponzillo